



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento consulta dei giovani

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.01.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 dd. 16/05/2013**



Art.1 ISTITUZIONE

1. Il Comune di Lavis, in attuazione dell'art. 7 dello Statuto comunale, istituisce la "Consulta dei Giovani" – nel proseguo definita Consulta – allo scopo di coinvolgere i giovani cittadini residenti nella vita amministrativa della comunità e favorire la loro partecipazione alla definizione delle scelte politiche e sociali della comunità.
2. I principi a cui la Consulta si ispira sono: il rispetto dell'individuo, la promozione di una coscienza civica, la partecipazione democratica, la solidarietà, l'integrazione tra culture e tradizioni diverse.

Art. 2 FINALITA'

La Consulta, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto comunale, persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la conoscenza della condizione e delle problematiche giovanili della realtà comunale;
- b) favorire la partecipazione democratica all'amministrazione del Comune
- c) suggerire indirizzi relativi alle politiche giovanili di competenza dell'Amministrazione Comunale
- d) concorrere alla realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili promosse dall'Amministrazione Comunale
- e) promuovere la socializzazione tra i giovani locali e giovani appartenenti a tradizioni, culture e nazionalità diverse;
- f) portare avanti le istanze dei giovani cittadini nella visione del bene comune.

Art. 3 COMPITI E ATTIVITA'

1. La Consulta promuove azioni di sensibilizzazione volte a favorire una maggiore partecipazione dei giovani della comunità alle scelte che li riguardano. La stessa suggerisce all'Amministrazione comunale le necessità di questa specifica fascia di età.
2. A tal fine la Consulta opera in piena autonomia ed in stretta collaborazione con L'Assessore competente alle politiche giovanili, svolgendo i seguenti compiti:
 - a) esprime parere sugli atti che le sono sottoposti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta;
 - b) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile;



- c) propone all'amministrazione comunale iniziative e progetti volti a prevenire ed a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione, l'integrazione ed una partecipazione attiva dei giovani alla società;
 - d) collabora alla realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili promosse dall'Amministrazione comunale.
3. La Consulta può articolare le proprie attività costituendo al suo interno gruppi di lavoro su temi specifici:
- scuola, università e studio;
 - lavoro, formazione e inserimento professionali;
 - famiglia e impegno sociale;
 - crescita artistica e sportiva;
 - tutela della salute, dell'ambiente e del territorio.

Art. 4 COMPOSIZIONE ¹

1. La Consulta è composta da un numero minimo di 6, massimo di 10 giovani residenti, di entrambi i sessi, di età compresa fra i 16 e i 23 anni al momento della nomina.
2. I componenti della Consulta vengono distinti in 2 fasce di età con un numero di componenti predefinito per ciascuna di esse, e precisamente:
 - a) dai 16 ai 19 anni = da 3 a 5 componenti
 - b) dai 20 ai 23 anni = da 3 a 5 componenti
- c) Entrambi i generi devono essere rappresentati all'interno di ognuna delle 2 fasce di età.

Art. 5 ELEZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta viene eletta da giovani residenti appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 e i 23 anni, posseduti al momento della data fissata per l'elezione, riuniti in assemblea appositamente convocata.
2. L'indizione dell'assemblea elettiva è effettuata dal Sindaco almeno 30 giorni prima della sua convocazione, con le seguenti modalità informative:
 - a) lettera individuale spedita all'indirizzo degli aventi diritto al voto;
 - b) pubblicazione sul sito web comunale;
 - c) pubblicazione di avviso sul bollettino comunale "Lavis Notizie";
 - d) esposizione in luoghi pubblici di apposita locandina.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 16/05/2013



3. Le candidature sono libere e vanno depositate presso gli uffici comunali entro i 10 giorni che precedono la data fissata per le elezioni. Per i candidati minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta dei rispettivi genitori o dei soggetti esercitanti la patria potestà.
4. Con le candidature validamente presentate si formeranno 2 elenchi di candidati, e precisamente uno per ciascuna fascia di età di cui al precedente articolo 4). Le elezioni non possono essere indette se il numero dei candidati non supera del 40% il numero massimo di posti disponibili e non sono rappresentati i due generi in entrambe le fasce.²
5. Il giorno delle elezioni viene costituito un seggio unico, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, scelti dal Segretario Generale tra il personale comunale, ai quali sarà attribuito il compito di certificare il regolare andamento delle votazioni e proclamare gli eletti.
6. Ciascun elettore che si presenterà al seggio munito di idoneo documento di identità, riceverà due schede, una per ciascuna delle fasce di età dei componenti da eleggere, e potrà esprimere al massimo 2 preferenze per ciascuna di esse.
7. A parità di voti tra due candidati dello stesso genere, risulterà eletto il più giovane di età.
8. Per quanto non precisato nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di elezioni.

Art. 6 MANDATO DELLA CONSULTA

1. La durata in carica degli organi della Consulta è di 3 (tre) anni, indipendentemente dalla durata in carica della consiliatura di riferimento.
2. L'eventuale surroga di componenti dimissionari o decaduti avverrà sostituendo il dimissionario con il primo dei non eletti del medesimo genere e fascia di età. In caso di mancanza di candidati non eletti del medesimo genere e fascia di età subentra comunque il primo dei non eletti, di altro genere o età, garantendo comunque i seguenti valori minimi, non sussistendo i quali si procede ad indire nuove elezioni :
 - a. Tre componenti per fascia d'età;
 - b. Due componenti per il genere meno rappresentato;

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dd. 16/05/2013



- c. Almeno sei componenti complessivamente;³
3. Quando la scadenza della Consulta dovesse coincidere con le elezioni comunali, si dispone la proroga del mandato fino al raggiungimento di 6 mesi decorrenti dalla data della prima seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale.
 4. I componenti della Consulta possono svolgere al massimo 2 (due) mandati.

Art. 7 ORGANI DELLA CONSULTA

1. I Componenti della Consulta eleggono al loro interno, a maggioranza assoluta dei votanti:
 - a) il Presidente, che ha il compito di :
 - rappresentare l'intera Consulta;
 - definire l'ordine del giorno;
 - convocare la Consulta;
 - presiedere la Consulta;
 - coordinare i lavori all'interno della Consulta;
 - curare la pubblicità delle convocazioni e degli atti per il tramite degli uffici comunali.
 - b) Il Vicepresidente, che ha il compito di:
 - sostituire il Presidente in caso di sua assenza.
2. Il Segretario, scelto dal Presidente tra i componenti della Consulta, ha il compito di:
 - assistere il Presidente nei lavori della Consulta;
 - redigere il verbale delle riunioni, che verrà trasmesso al Sindaco ed all'Assessore competente.

Art. 8 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. La convocazione della seduta di insediamento della Consulta verrà effettuata dal Sindaco o dall'Assessore competente entro 30 gg dalla data di proclamazione degli eletti.
2. Successivamente la Consulta è convocata dal Presidente:
 - ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
 - quando ne faccia richiesta un numero minimo di componenti pari a 1/3 del totale.

³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dd. 16/05/2013



3. L'avviso di convocazione viene fatto pervenire ai componenti con idoneo mezzo (lettera di invito, mail, o altro) almeno 5 giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno della stessa.
Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza è prevista la convocazione telefonica.
4. Le sedute convocate in forma ufficiale, salvo avviso contrario, si tengono di norma nel palazzo comunale e necessitano del raggiungimento del numero legale (50% dei componenti della Consulta).
5. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Nei casi di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione al Presidente o al Segretario.
6. I componenti della Consulta che non partecipino alle riunioni della stessa, senza giustificare la propria assenza, per 3 (tre) volte consecutive, sono dichiarati decaduti.
7. Le riunioni della Consulta sono pubbliche. Delle convocazioni verrà data adeguata pubblicità mediante l'albo comunale ed il sito web del Comune per il tramite del Segretario Generale.
8. Il pubblico che assiste alle riunioni non ha diritto di parola, deve mantenere un comportamento corretto, deve astenersi dal manifestare assenso o dissenso rispetto alle scelte della Consulta.
9. I lavori della Consulta sono presieduti e coordinati dal Presidente, assistito dal Segretario.
10. La Consulta decide a maggioranza dei componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Tutte le votazioni espresse dalla Consulta dovranno avvenire per alzata di mano.
12. Gli atti approvati dalla Consulta (siano essi pareri richiesti dall'Amministrazione o proposte di progetti, di iniziative o di linee di indirizzo) vengono inoltrati all'Amministrazione comunale tramite il Sindaco o l'Assessore competente.
Su tali atti l'Amministrazione è tenuta ad esprimersi.
13. Gli atti della Consulta sono resi pubblici all'Albo comunale e sul sito web del Comune per un periodo non inferiore ai 10 giorni consecutivi.

Art. 9 SEDE ED ATTREZZATURE

1. La sede della Consulta è situata presso il Municipio.



2. Per il proprio funzionamento, la Consulta può richiedere all'Amministrazione comunale la messa a disposizione delle attrezzature e strumenti necessari per l'espletamento dei compiti attribuiti.
3. I componenti della Consulta possono richiedere altresì la collaborazione dei Funzionari comunali necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10 AMMISSIONE DI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI COMUNALI O CONSULENTI ESTERNI

1. Il Presidente della Consulta, sentito il parere della stessa, può invitare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e Funzionari comunali o consulenti esterni a partecipare alle riunioni ogniqualvolta venisse ritenuto opportuno in relazione ai temi da trattare.
2. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i Funzionari comunali possono richiedere di incontrare la Consulta.

Art. 11 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, il presente regolamento potrà essere modificato in sede di Commissione consiliare dello Statuto su richiesta della maggioranza dei componenti la Consulta. Le modifiche verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, si rinvia primariamente al Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale e, in subordine, alla normativa vigente, per quanto applicabile.